



NOVITÀ IN TEMA DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, *SHORT-SELLING* ED EQUILIBRIO TRA I GENERI

1. Introduzione

Recentemente, ESMA e IOSCO sono intervenute in tema di rendicontazione finanziaria, sottolineando l'importanza della *disclosure* degli effetti Covid-19 sulla gestione societaria. Allo stesso tempo, CONSOB ha aggiornato le disposizioni in materia di *short-selling* ed equilibrio tra i generi.

I suddetti interventi introducono significative novità alla luce, da un lato, dell'impatto economico-finanziario conseguente alla pandemia da Covid-19 sulle condizioni generali di mercato e, dall'altro, delle modifiche apportate dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ("**Legge Bilancio**").

2. Richiamo alla trasparenza degli effetti Covid-19 nelle relazioni finanziarie

2.1 Il *Public Statement* ESMA

In data 20 maggio 2020 ESMA ha pubblicato il *Public Statement*: "*Implication of Covid-19 outbreak on the half-yearly financial report*", prevedendo alcune raccomandazioni indirizzate alle società quotate in vista della redazione dei bilanci semestrali e delle altre relazioni finanziarie intermedie in caso di utilizzo del principio contabile IAS 34 "*Bilanci intermedi*".

In particolare, ESMA ha evidenziato l'importanza di:

- fornire informazioni corrette e trasparenti nelle relazioni semestrali, le quali andrebbero pubblicate senza ritardo, rispettando i termini previsti dalla normativa attuale;
- aggiornare le informazioni incluse negli ultimi rendiconti annuali, in modo da informare adeguatamente gli *stakeholders* sugli impatti di Covid-19, in riferimento, in particolare, a incertezze e rischi significativi, alla continuità aziendale, alle svalutazioni di attività non finanziarie e al prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio;
- garantire, nelle relazioni intermedie sulla gestione, la pubblicazione di informazioni dettagliate riguardanti l'impatto di Covid-19 sulle strategie, sugli obiettivi, sulle operazioni e sulle prestazioni degli emittenti, nonché le eventuali azioni di mitigazione intraprese per far fronte agli effetti della pandemia.

2.2 Lo *Statement* IOSCO

L'Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei Mercati Finanziari (IOSCO), in data 29 maggio 2020, ha pubblicato lo "*Statement on importance of disclosure about Covid-19*".

In primo luogo, lo *Statement* fornisce talune raccomandazioni inerenti la divulgazione, nella rendicontazione finanziaria, delle informazioni relative al Covid-19, tra cui quelle inerenti a:

- l'impatto sugli importi rilevati, misurati e presentati in bilancio;
- gli eventuali giudizi e stime significativi e circostanze mutevoli;
- il modo in cui l'impatto si è dispiegato e/o dovrebbe dispiegarsi successivamente sulla *performance* finanziaria e sui flussi di cassa dell'emittente;
- le modalità con cui la strategia e gli obiettivi aziendali siano stati modificati per far fronte agli effetti di Covid-19;



- gli eventuali *recovery plans* adottati per affrontare e mitigare gli impatti della pandemia.

In secondo luogo, la IOSCO invita gli emittenti a utilizzare gli indicatori di *performance non-GAAP* (*Generally Accepted Accounting Principles*) in modo non fuorviante e affidabile, in maniera tale che possano avere un'effettiva utilità per gli investitori, e a fornire loro informazioni aggiuntive relative alle condizioni e prestazioni finanziarie e al flusso di cassa dell'emittente.

3. CONSOB

3.1 Sospensione del divieto di *short-selling*

Con delibera n. 21367 del 15 maggio 2020 ("*Termine di efficacia del divieto temporaneo di assumere o incrementare posizioni nette corte su azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano MTA*"), in vigore dal 19 maggio 2020, CONSOB ha sospeso il divieto, precedentemente stabilito con delibera n. 21303 del 17 marzo scorso, di assumere posizioni nette corte o incrementare quelle esistenti (c.d. *short-selling*).

La decisione dell'Autorità è stata presa "*alla luce della progressiva normalizzazione delle condizioni generali di mercato*" e in consultazione con ESMA e con le autorità di vigilanza di Austria, Belgio, Francia, Grecia e Spagna, che hanno adottato misure analoghe.

Come si legge nel comunicato stampa diffuso in data 18 maggio 2020, CONSOB proseguirà con il monitoraggio delle condizioni generali di mercato e con l'interlocuzione con le altre autorità e, qualora verrà ritenuto necessario alla luce delle condizioni di mercato, "*si farà portatrice di un'istanza per un'azione coordinata a livello europeo*".

Si evidenzia, infine, che rimane in vigore la decisione di ESMA del 16 marzo 2020 che pone l'obbligo di notifica delle nuove posizioni nette corte che raggiungano la soglia dello 0,1% del capitale sociale dell'emittente.

3.2 Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di equilibrio tra i generi

Con delibera n. 21359 del 13 maggio 2020, in vigore dal 14 maggio 2020, CONSOB ha approvato le modifiche del Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("**RE**") al fine di adeguare il dettato dell'art. 144-*undecies*.1 RE alle nuove disposizioni legislative in materia di equilibrio tra generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, di cui agli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter* e 148, comma 1-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998.

Le suddette modifiche sono volte ad adeguare la normativa di secondo livello alle novità introdotte dalla Legge Bilancio, che: (i) ha innalzato da almeno un terzo (33%) ad almeno due quinti (40%) la quota di posti negli organi sociali di gestione e di controllo riservata al genere meno rappresentato e (ii) ha prolungato da tre a sei mandati consecutivi il periodo di validità della norma.

In particolare, CONSOB ha:

- chiarito che il nuovo criterio di riparto del 40% vale per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore della Legge Bilancio, cioè dal 1° gennaio 2020;
- stabilito che il criterio, ai fini del computo dei posti negli organi sociali da riservare al genere meno rappresentato, consiste nell'arrotondamento per eccesso, fatta eccezione per i collegi di tre componenti, per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità

Newsletter

GIUGNO 2020



Covid-19
Task Force

inferiore a causa dell'impossibilità aritmetica di garantire l'equilibrio di genere in base all'arrotondamento per eccesso.

Newsletter

GIUGNO 2020



Covid-19
Task Force

Il Dipartimento di Equity Capital Markets di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Per ulteriori informazioni:

Giorgio Vanzanelli

Partner

T. +39 02.89.63.071
gvanzanelli@legance.it

Marzio Ciani

Senior Counsel

T. +39 02.89.63.071
mciani@legance.it

Marco Sagliocca

Counsel

T. +39 02.89.63.071
msagliocca@legance.it

Stefano Bandini

Managing Associate

T. +39 02.89.63.071
sbandini@legance.it

oppure il Vostro professionista di riferimento all'interno di Legance.



LO STUDIO

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta oltre 270 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma, Londra e New York. Le aree di competenza sono: Corporate Finance; Banking & Finance; Energy, Project & Infrastructure; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulations; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; UE, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Real Estate; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Telecomunicazioni, Media e Nuove Tecnologie); Diritto Ambientale; Diritto delle Assicurazioni; Diritto Alimentare; Data Protection; Diritto Penale d'Impresa. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Questa newsletter viene inviata a persone che hanno fornito i loro dati personali nel corso di relazioni professionali, riunioni, seminari, workshop o eventi simili. È possibile anche ricevere questa newsletter perché si è autorizzato Legance. È possibile riceverla, infine, perché è stato dato mandato a Legance in passato. Se si desidera non ricevere più la newsletter, si prega di scrivere un'email a newsletter@legance.it e le informazioni saranno rimosse dalla lista dei destinatari. Finché non si effettua la cancellazione dalla lista dei destinatari i dati personali saranno trattati su supporto cartaceo o elettronico per finalità relative alla gestione dei rapporti professionali esistenti, o per motivi di informazione e divulgazione, ma non saranno comunicati a terzi, a meno che tale comunicazione non sia imposta dalla legge o strettamente necessaria per gestire la relazione professionale. Titolare del trattamento è **Legance - Avvocati Associati**. L'elenco dei responsabili del trattamento è disponibile scrivendo un'email a clienti.privacy@legance.it. È possibile in ogni caso esercitare i propri diritti come stabilito dall'attuale normativa sulla protezione dei dati personali. In tale ultimo caso le richieste devono essere inoltrate via fax a **Legance - Avvocati Associati**, al n. +39 06 93 18 27 403.

Legance - Avvocati Associati ed i suoi soci non sono sottoposti alla regolamentazione della Solicitors Regulation Authority ("SRA") ed il piano assicurativo obbligatorio previsto dalla SRA non è loro applicabile (sono viceversa coperti da un apposito piano assicurativo italiano). Una lista dei soci di Legance - Avvocati Associati è consultabile presso l'ufficio di Londra in Aldermay House 10-15 Queen Street - EC4N 1TX, oppure all'indirizzo <https://www.legance.it/professionisti/>. Legance LLP fornisce consulenza solo su materie di diritto italiano.